POTENZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 16

Istituzione del fondo a disposizione

A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" - unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unita' previsionale di base, con esclusione delle spese di personale. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio. La dotazione del fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Versione in vigore dal 19 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 10 agosto 2000, n. 246
Capo	III — Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/potenziamento-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco/art-16-istituzione-del-fondo-a-disposizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it